

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 181/CGF

(2009/2010)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 88/CGF – RIUNIONE DEL 4 DICEMBRE 2009**

II Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Alessandro Luciano, Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Carmine Volpe - Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO POL. BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARCO FARRIS SEGUITO GARA BUDONI/ARZACHENA DEL 18.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 19.11.2009)

Al termine della gara Budoni/Arzachena disputata il 18.11.2009, negli spogliatoi dello stadio il calciatore Farris Marco della società Budoni – dopo che un calciatore della società Arzachena insultava l'allenatore della società Budoni - colpiva per reazione con un pugno al volto un avversario.

Detto avversario non era identificato dall'arbitro e non riportava conseguenze fisiche così come si evidenziava dal referto arbitrale.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 19.11.2009, lo sanzionava con la squalifica per tre gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Budoni chiedendo il riesame di tutta la questione con l'annullamento ovvero la riduzione della squalifica sul presupposto che il calciatore Farris nella circostanza sarebbe stato provocato, che non avrebbe sferrato un pugno, di tanto che l'arbitro nemmeno riusciva ad identificare il giocatore avversario colpito dal Farris.

Nel ricorso si evidenziava altresì come nessuna conseguenza fisica vi sarebbe stata a seguito del presunto pugno in capo al soggetto colpito.

Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento.

Ed infatti dall'esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Farris del Budoni ha colpito volontariamente un avversario entrando nello spogliatoio dell'Arzachena.

Si tratta di un'azione dai connotati violenti in cui non può trovare ingresso quale esimente – nemmeno ai fini di una riduzione della sanzione - la circostanza che l'avversario non sia stato identificato dall'arbitro e che non abbia riportato conseguenze fisiche.

Infatti proprio le modalità rappresentate nel referto arbitrale evidenziano che il Farris nemmeno destinatario degli insulti ha comunque tenuto un ingiustificato ed inqualificabile comportamento violento nei confronti di un avversario, che nella specie non era nemmeno il

soggetto che aveva indirizzato le frasi offensive nei confronti del proprio allenatore, ammesso e non concesso che la reazione violenta potesse essere in qualche maniera da ciò giustificabile.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Budoni di Budoni (Olbia –Tempio).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE;**
- **DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA CHIETI/CIVITANOVESE DEL 15.11.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.11.2009)

La S.S.D. Chieti Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, del 18.11.2009 con la quale è stata comminata la:

- squalifica del campo di giuoco per 3 gare effettive da disputarsi a porte chiuse;
- ammenda di €3.000,00 alla reclamante per avere propri sostenitori reiteratamente lanciato petardi all'interno della pista di atletica prospiciente il terreno di giuoco e per aver minacciato all'interno ed all'esterno dello stadio la terna arbitrale e danneggiato l'autovettura da essi occupata al momento del passaggio di questa nella manovra di uscita dall'impianto, con calci pugni ed oggetti contundenti.

A sostegno dell'impugnazione la ricorrente sostiene che il Giudice Sportivo avrebbe errato nell'infliggere un provvedimento ritenuto eccessivamente penalizzante in quanto la compagine abruzzese attraverso i suoi dirigenti si è prodigata al fine di evitare comportamenti violenti e contatti tra la tifoseria e la terna arbitrale; circostanza, quest'ultima, di cui da atto il Direttore di gara nel proprio referto.

Inoltre i petardi esplosi sarebbero soltanto 2 ed inidonei a cagionare qualsivoglia pericolo per l'incolumità dei presenti, tanto è vero che lo stesso Arbitro afferma "che gli scoppi non procuravano comunque danni a cose e persone.

Sull'assembramento di tifosi, la reclamante si limita ad evidenziare soltanto alcune incongruenze tra quanto refertato e quanto denunciato con querela dall'Arbitro, discrasie che, a dire della S.D.S.D. Chieti Calcio S.r.l., mostrerebbero come quanto accaduto in realtà sia molto diverso e sicuramente di minore portata offensiva e per questo richiede una attenuazione delle sanzioni irrogate.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Infatti non vi è motivo per distaccarsi dal rapporto stilato dall'arbitro della gara che ha puntualmente riportato i fatti accaduti che nel loro crescente manifestarsi evidenziano comportamenti assai gravi e pericolosi la cui antidoverosità appare senz'altro integrata.

La decisione del Giudice Sportivo è congrua e pienamente commisurata, quindi, a quanto successo.

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Chieti Calcio S.r.l. di Chieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma l'11 marzo 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete